



Numero di protocollo : AMM10/03/20.037578U



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Andrea Mascherin

Roma, 10 marzo 2020

Ill.mi Signori Avvocati

- **PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**
- **PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI**

L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO.

Care e Cari Presidenti,

in attesa di fornirVi ulteriori aggiornamenti sui possibili interventi interpretativi e/o normativi in materia di giustizia, Vi faccio pervenire la nota trasmessa in data odierna a tutti gli iscritti:

“Care Colleghe, Cari Colleghi,

considerata la situazione emergenziale in essere nel Paese e il susseguirsi di provvedimenti a tutela della salute collettiva, che incidono anche sull'attività professionale di tutti noi, nel rappresentare che il Consiglio Nazionale Forense continua nella propria attività nel rispetto delle previsioni sanitarie, tengo a rassicurarVi che, quando ciò sarà reso possibile da una sufficiente stabilizzazione del quadro generale, il Consiglio stesso assumerà tutti i provvedimenti utili e necessari di propria competenza idonei a evitare che le misure di prevenzione assunte dal Governo possano incidere negativamente su alcune situazioni soggettive, quali: la compiuta pratica, la formazione continua, l'iscrizione/permanenza in albi, elenchi e registri, e comunque su tutte le altre situazioni assimilabili e che renderanno opportuno un intervento.

Naturalmente il Consiglio Nazionale Forense continuerà a tenerVi costantemente informati, in particolare sugli sviluppi normativi, che all'evidenza richiedono continui interventi di aggiornamento da parte del Governo e del Parlamento, anche in materia di giustizia. Continuerà, altresì, a segnalare, nelle proprie forme istituzionali, al Ministero della Giustizia e agli altri Ministeri competenti, in particolare per gli interventi di natura economica il MEF, quanto ritenuto di necessità per l'Avvocatura in questa difficile fase, e ciò anche in stretta collaborazione con altre rappresentanze dell'Avvocatura.

*Tutte le informazioni utili continueranno ad essere inserite nella pagina “Coronavirus - indicazioni” del sito www.cnf.it e sui canali social ufficiali: **Twitter** e **Facebook**.*

Cordiali saluti”

Vi inoltro, altresì, provvedimento della DGSIA avente ad oggetto lo svolgimento delle udienze civili e penali da remoto.

Cordiali saluti

Avv. Andrea Mascherin



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati*

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n 60 del 8 marzo 2020);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009, recante “Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia”;

Visto i principi del decreto del Ministro della Giustizia del 21 marzo 2011, n. 44 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 89 del 18.4.2011) recante “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24” come modificato dal decreto ministeriale 15 ottobre 2012, n. 209, e dal decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 48;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

ART. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente provvedimento individua i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali come previsto dall'art. 2, commi secondo, lett. f), e settimo, del Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, nonché, in quanto compatibili, per i collegamenti previsti dall'art. 2, comma ottavo, del medesimo decreto legge.

ART. 2

(Svolgimento delle udienze civili)

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma secondo, lett. f), del Decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle

note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020):

Skype for Business;

Teams.

I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture di quest'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia.

ART. 3

(Svolgimento delle udienze penali)

Le udienze penali di cui al settimo comma dell'art. 2 del Decreto Legge 8 maggio 2020, n. 11, si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2 del presente provvedimento laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.

ART. 4

(Pubblicità)

Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici ed è comunicato a tutti gli uffici giudiziari.

Il Direttore Generale S.I.A.